REGOLAMENTO (CEE) N. 886/89 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 1989

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di cipolle, fresche o refrigerate, originarie dell'Egitto (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (1) prevede nell'articolo 1, per il periodo dal 1° febbraio al 15 maggio, l'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione nella Comunità di 10 100 tonnellate di cipolle, fresche o refrigerate, dei codici NC ex 0703 10 11 e ex 0703 10 19 originarie dell'Egitto; che nei limiti di tale contingente tariffario, il dazio doganale è eliminato gradualmente negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quelli previsti dagli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, per l'anno 1989, il dazio contingentale è pari al 63,6 % del dazio applicabile;

considerando che, tenendo conto del fatto che per il periodo che va dal 1° febbraio al 30 aprile l'Egitto beneficia di un dazio doganale inferiore a quello applicabile nei confronti della Spagna e del Portogallo, conviene aprire il contingente in questione per il periodo che va dal 1° al 15 maggio; che, per tener conto del carattere stagionale delle importazioni di tali prodotti, è opportuno fissare il volume del contingente anzidetto al livello delle importazioni tradizionali medie, effettuate durante il periodo in questione, vale a dire a 5 532 tonnellate;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia (2), prevede che questi Stati membri rimandino al 31 dicembre 1989 ed al 31 dicembre 1990, rispettivamente, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti in parola; che, pertanto, il contingente tariffario indicato più sopra si applica soltanto alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che nel caso presente non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 2;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° al 15 maggio 1989 il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è sospeso per i prodotti di seguito elencati, originari dell'Egitto, al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
		Cipolle, fresche o refrigerate:		
09.1703	ex 0703 10 11	da semina		
	ex 0703 10 19	altre	5 532	7,6

(1) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 11.
(2) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

Articolo 2

Il contingente comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurare la gestione efficace del contingente stesso.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni utili affinché i prelevi effettuati in applicazione dell'articolo 3 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume del contingente.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione ai loro prelievi, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene levato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 5

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHAVES GONZALEZ